

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 354</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOSIA, CERULLO, PALOMBY ADRIANA

*Presentata l'11 agosto 1976*

Modifica dell'articolo 149 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, contenente il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore che prevede la decadenza del diritto di ricognizione della qualità di studente e la conseguente invalidazione degli esami già sostenuti, per quegli studenti che per più di otto anni consecutivi non hanno sostenuto alcun esame, mal si concilia con esigenze sociali che di recente si sono manifestate.

Poiché l'accesso agli studi universitari è stato reso possibile a strati sempre più vasti della popolazione, si rende necessaria una diversa e migliore considerazione della situazione in cui si trovano molti studenti ed in particolare quelli che per mantenersi agli studi debbono svolgere attività lavorative, in patria e all'estero.

L'articolo 149, nella sua attuale formulazione, non tiene conto dell'interesse, di carattere generale, affinché i cittadini, i quali per inserirsi in attività lavorative o per altre valide ragioni abbiano dovuto sospendere gli studi, possano riprenderli e completarli senza incontrare ostacoli diversi da

quelli indispensabili per conseguire una adeguata preparazione culturale e professionale.

Si appalesa perciò necessaria una modifica a quelle norme, ed a tale fine tende la presente proposta di legge.

Nel primo articolo si mantiene, come unica condizione sufficiente per ottenere la ricognizione della qualità di studenti, il pagamento della tassa annuale per gli studenti fuori corso di cui alla legge n. 1551 del 1951.

Con il secondo articolo si propone l'innovazione più importante e cioè l'abrogazione del secondo comma dell'attuale testo dell'articolo 149 che sancisce per gli studenti la decadenza di cui si è detto, e la sua sostituzione con una norma che impone agli studenti che vogliano riprendere gli studi, l'obbligo di un colloquio diretto ad accertare un sufficiente grado di conoscenza delle materie da convalidare.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« Coloro che hanno compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma o che, per qualsiasi motivo hanno interrotto gli studi, possono chiedere all'università o Istituto la ricognizione della loro qualità di studenti.

L'istanza deve essere presentata ogni anno e deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa annuale per gli studenti fuori corso di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Gli studenti che per più di otto anni consecutivi non hanno sostenuto esami, sono parimenti ammessi a chiedere la ricognizione della loro qualità di studenti e possono altresì ottenere la convalida degli esami in precedenza superati ».

### ART. 2.

Dopo l'articolo 149 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è aggiunto il seguente 149-bis:

« Gli studenti che a norma del cessato secondo comma dell'articolo 149 sono stati dichiarati decaduti dal diritto di ricognizione della loro qualità di studenti, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, regolarizzare la loro posizione per quanto riguarda l'iscrizione ed il pagamento delle tasse dovute.

Anche gli studenti che per più di otto anni consecutivi non hanno sostenuto esami, possono ottenere la ricognizione anzidetta, nonché la convalida degli esami già superati ».